**ART. 1**

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI DI TORINO – AGAT", quale ente non commerciale.

L'Associazione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente *pro-tempore*, ove sono altresì conservati i libri sociali e la documentazione contabile, e potrà essere trasferita altrove su decisione del Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

---

**ART. 2**

L'Associazione ha lo scopo di:

a. promuovere l'approfondimento di temi giuridici, per il miglioramento della professionalità dei giovani avvocati, anche in funzione dell'evolversi dei rapporti sociali;
b. promuovere e facilitare i rapporti tra avvocati e con associazioni professionali, sia italiani che stranieri, nonché con gli altri operatori del diritto;
c. favorire la collaborazione ed instaurazione di rapporti associativi tra i giovani avvocati;
d. favorire la creazione di valore e opportunità per la giovane avvocatura anche mediante la creazione di reti interprofessionali, tavoli interassociativi e protocolli di intesa con altre categorie, unioni e associazioni di altri enti e giovani professionisti.

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione si ripropone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
- realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
- promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
- aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;
- partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale e/o sottoscrivere protocolli di intesa o partecipare a tavoli interassociativi;
- realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Associazione.

---

**ART. 3**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

---

**ART. 4**

L'Associazione è composta da soci effettivi e soci sostenitori.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di "Soci Effettivi" i praticanti avvocati e gli avvocati effettivamente esercenti la professione ed aventi un'età inferiore ai quarantacinque anni, purché iscritti ad uno degli Albi o Registri professionali del distretto della Corte d'Appello di Torino ed esenti da incompatibilità previste dalla vigente legge professionale.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di "Soci Sostenitori" i Soci Effettivi che abbiano compiuto l'età di quarantacinque anni, gli iscritti ad Albi o Registri professionali diversi da quello del Distretto della Corte d'Appello di Torino, nonché gli avvocati e/o gli altri soggetti che abbiano comunque superato l'esame di abilitazione alla professione forense, anche se non esercenti la libera professione.

Salvo quanto previsto ai successivi artt. 6, 11, 12, 14, 15, la divisione dei soci nelle due suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

---

**ART. 5**

Le domande di ammissione devono essere presentate al Direttivo dell'Associazione. Il pagamento della quota nella misura annualmente deliberata dal Direttivo secondo quanto previsto dal successivo art. 6 costituisce idonea domanda di ammissione da sottoporre a delibera da parte del Direttivo dell'Associazione.
L'ammissione è deliberata dal Direttivo dell'Associazione, con voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

---

**ART. 6**

L'Associazione si finanzia attraverso il versamento di quote associative, nonché attraverso i contributi versati da persone od enti, i correlativi investimenti e ogni altra sopravvenienza attiva.
Il Direttivo amministra il patrimonio dell'Associazione nel rigoroso rispetto degli scopi statutari.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota associativa è stabilita anno per anno dal Direttivo, anche in modo differenziato tra Soci Effettivi, Soci Sostenitori e domande di ammissione cumulative. Salva diversa delibera del Direttivo, l'annualità di iscrizione va da gennaio a dicembre.

---

**ART. 7**

I versamenti al patrimonio sociale sono inderogabilmente a fondo perduto.
I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione dei singoli soci potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione stessa a titolo di conferimento.
Le quote associative sono intrasmissibili.

---

**ART. 8**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso dei singoli associati e il diritto del Direttivo di verificare la regolarità del pagamento della quota annuale.

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto al Direttivo. Esso ha effetto immediato.

La qualità di socio si perde, inoltre, per esclusione deliberata dal Direttivo, quando si ravvisi un comportamento del socio contrario agli scopi o allo spirito dell'Associazione o ai doveri stabiliti dallo Statuto, o, comunque, all'etica professionale.
Il provvedimento di esclusione può essere impugnato per iscritto dall'interessato avanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla sua comunicazione scritta.

---

**ART. 9**

Il Socio Effettivo che, al momento del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, sia Presidente o componente del Direttivo , non ne decade sino al termine del mandato.

---

**ART. 10**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Direttivo;
3. il Presidente;

4. il Collegio dei Probiviri.

Al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto.

---

**ART. 11**

Le competenze e funzioni dell'Assemblea sono:

a. eleggere il Direttivo;
b. eleggere il Collegio dei Probiviri;
c. approvare il rendiconto economico consuntivo;
d. modificare lo statuto;
e. deliberare la decadenza del Direttivo e del Collegio dei Probiviri per gravi motivi o violazione dello statuto;
f. deliberare sugli argomenti sottopostile dal Direttivo;
g. deliberare sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
h. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea dei Soci è composta di tutti i Soci Effettivi dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

---

**ART. 12**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione scritta del Presidente, spedita almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, delle eventuali modalità di collegamento a distanza e l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o audioconferenza), a condizione che sia possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di esercitare il diritto di voto, e che sia consentito al presidente dell'adunanza di regolarne lo svolgimento e di constatare e proclamare i risultati della votazione; in tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'adunanza, ove indicato.

Ha diritto di voto esclusivamente il Socio Effettivo in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci Effettivi.

Non raggiungendosi la presenza occorrente per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, essa deve riunirsi in seconda convocazione, entro trenta giorni dalla data della prima convocazione, ma non nello stesso giorno.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Effettivi intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Soci Effettivi presenti. Per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la declaratoria di decadenza del Direttivo o del Collegio dei Probiviri sono necessari sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci Effettivi ed il voto favorevole dei due terzi dei Soci Effettivi presenti. La votazione ha luogo per alzata di mano o, in caso di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, con modalità telematiche idonee ad accertare il voto espresso.

Si procederà a scrutinio segreto per l'elezione degli organi sociali od a richiesta di due quinti dei Soci Effettivi presenti; in caso di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, lo scrutinio segreto potrà svolgersi mediante strumenti telematici che garantiscano la segretezza del voto.

Almeno una volta all'anno l'Assemblea deve riunirsi per deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale.

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, salvo per il caso delle deliberazioni dell'Assemblea che pregiudichino i diritti di questi ultimi. In qual caso i Soci Sostenitori saranno equiparati ai Soci Effettivi ai fini delle deliberazioni dell'adunanza.

---

**ART. 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Dell'adunanza verrà redatto verbale.

---

**ART. 14**

Il Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può delegare taluni dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando l'ambito e la durata della delega.

Il Direttivo è composto da sette a quindici Consiglieri, scelti tra i Soci Effettivi, secondo quanto deliberato volta per volta dall'Assemblea, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. Al componente del Direttivo che decada o venga meno per qualsiasi causa subentra di diritto, fino alla prima assemblea successiva, il primo dei non eletti (ove esistente).

Qualora per qualsiasi causa decada o venga meno la maggioranza dei componenti del Direttivo eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Nella prima riunione successiva alla elezione del Direttivo, i Consiglieri, convocati dal Consigliere più anziano, provvederanno a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione dell'ordine del giorno almeno un giorno prima della riunione, ed è da lui presieduto: in sua assenza, lo presiede il Vice Presidente o, mancando anche questi, il Consigliere più anziano d'età.

Le riunioni del Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 12, in quanto compatibili.

Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Il Direttivo deve essere convocato dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Analogamente i soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno all'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso delle spese documentate.

---

**ART. 15**

Il Direttivo può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria.
Il Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta ad esso rivolta, per iscritto, da un decimo dei Soci Effettivi con indicazione dell'ordine del giorno.

---

**ART. 16**

Il Presidente ha la legale rappresentanza, sia giudiziale che stragiudiziale, dell'Associazione.

---

**ART. 17**

Organo di legittimità e di controllo dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri. Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Questi possono essere eletti sia tra i Soci Effettivi sia tra i Soci Sostenitori, durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito un Presidente.

Il Collegio si riunisce, anche mediante mezzi di telecomunicazione, su convocazione del suo Presidente o, in mancanza, di due componenti, con preavviso di un giorno.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

a. vigilare sull'osservanza delle norme statutarie, delle quali è l'unico interprete;
b. proporre all'Assemblea, che in tal caso potrà essere convocata anche dal Collegio, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo per gravi motivi o violazioni dello statuto inerenti alla carica;
c. giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Direttivo. L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio deve pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso; il Collegio, sentito l'interessato e il Direttivo, deve pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

---

**ART. 18**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto economico consuntivo (invece di bilancio) deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura. L'Associazione redige ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

---

**ART. 19**

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, ove esistente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

---

**ART. 20**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge.